

OGGETTO: Regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali. – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, entrato in vigore il 1 maggio 2019) secondo cui:

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

VISTI, con riferimento alla potestà regolamentare dei comuni:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza all'approvazione dei regolamenti dell'Ente salvo il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, del decreto medesimo;

RICORDATO che:

- con Deliberazione del C.C. n. 63 del 22.07.2004 fu approvata la costituzione di una società per azioni a capitale interamente pubblico per l'esercizio esternalizzato delle attività di gestione e di riscossione, ordinaria e coattiva, di entrate del Comune di Pisa, incluse le entrate tributarie, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

- in esecuzione della sopra citata deliberazione consiliare, con atto rep. n. 54521, fasc. n. 163, rogato dal Segretario Generale del Comune di Pisa il 03.12.2004, fu costituita la Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.) che dal 01.01.2005 svolge le funzioni sopra riepilogate;
- la Società è iscritta al n. 201 dell'Albo nazionale degli agenti della riscossione, come da D.M. 12.07.2018, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;

VISTA la proposta di “Regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali” (allegato “A”, parte integrante e sostanziale);

VISTA la Relazione istruttoria prot. n. 41937 del 07.06.2019 del Vicedirettore della Società Entrate Pisa S.p.A. (allegato “B”, parte integrante e sostanziale);

PRESO ATTO che, secondo la stima effettuata da S.E.PI. S.p.A. ipotizzando che tutti i debitori aventi diritto procedano alla definizione agevolata dei debiti che li riguardano, possono essere generate minori entrate per un importo massimo di € 671.002,56 rispetto a quelle conservate nel bilancio comunale, ragione per cui è opportuno accantonare, con riferimento ai fondi disponibili del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, l'importo di € 250.000,00 prudenzialmente quantificato tenendo conto sia della minore entrata massima stimata sia delle relative quote del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione già accantonate;

RITENUTO opportuno e conveniente per l'Ente procedere, *una tantum*, alla definizione agevolata delle entrate comunali secondo la regolamentazione riportata nel citato allegato “A” in quanto operazione funzionale:

- ad incentivare ed accelerare la riscossione dei crediti incagliati in procedure coattive già avviate e oggetto di ingiunzioni fiscali notificate almeno dal 31 dicembre 2017 ma anche risalenti a tempi ampiamente precedenti;
- a definire in via ultimativa le relative partite creditorie, chiudendo anche le eventuali situazioni contenziose attraverso la rinuncia della controparte;
- ad eliminare l'incertezza sulla riscossione gravante sull'intero importo dei crediti definibili ed evitare che S.E.PI. S.p.A., società strumentale partecipata dal Comune, debba sostenere nuove ed ulteriori spese per le procedure esecutive che sarebbe necessario proseguire;

DATO ATTO che con l'approvazione del Regolamento l'Ente dà applicazione alla previsione dell'art. 15 del D.L. 34/2019 con riferimento alle entrate comunali indicate nel regolamento stesso ed individua le modalità, i termini, le condizioni e le procedure per la definizione agevolata delle medesime;

VISTI:

- l'allegato parere tecnico e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende sulla base delle risultanze dell'istruttoria esperita dalla Società Entrate Pisa S.p.A., società strumentale cui sono state esternalizzate le funzioni di gestione e riscossione delle entrate comunali, come risultanti dall'allegata Relazione;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

- 1) di approvare il “Regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali” (allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- 2) di accantonare, con riferimento ai fondi disponibili del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, l'importo di € 250.000,00 a copertura delle potenziali minori entrate nette derivabili dalla definizione agevolata in oggetto;

- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), quale soggetto cui sono state esternalizzate le funzioni relative alla gestione delle entrate comunali;
- 4) di pubblicare il Regolamento di cui al precedente punto 1) sul sito internet istituzionale dell'Ente entro trenta giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L. 34/2019.